

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1413

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ZINZI

Istituzione della corte d'appello di Caserta

*Presentata il 19 luglio 2006*

ONOREVOLI COLLEGHI! — In provincia di Caserta si verificano, con preoccupante frequenza, gravi episodi di criminalità e di violenza che allarmano l'opinione pubblica.

Tali fatti criminosi vanno ricondotti a diverse cause, e in primo luogo alla grave crisi occupazionale che colpisce soprattutto i giovani, unite alla carenza di strutture e organici della magistratura e delle Forze dell'ordine.

La situazione penalizza l'intera provincia di Caserta che, per converso, vanta grandi e consolidate tradizioni di operosità ed è popolata da gente di grande generosità, la cui unica aspirazione è quella di progredire e far progredire il proprio

territorio con iniziative di grande portata e di interesse generale.

L'attuale situazione e gli episodi criminosi verificatisi negli ultimi tempi creano grave allarme e turbamento nell'opinione pubblica, ostacolano le attività economiche e disincentivano la nascita di nuove iniziative imprenditoriali, sicché l'economia della provincia ne subisce evidenti negativi contraccolpi e i giovani vengono penalizzati per la difficoltà di reperire nuove occasioni di lavoro.

Appare pertanto opportuno, per tentare di porre un freno a tale situazione, potenziare la presenza dello Stato sul territorio con la istituzione di una nuova struttura giudiziaria.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

1. Sono istituite in Caserta una corte d'appello e la procura della Repubblica presso la corte d'appello di Caserta, con giurisdizione sul territorio della provincia di Caserta.

### ART. 2.

1. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina l'organico del personale della corte d'appello di Caserta e della procura della Repubblica presso la corte d'appello di Caserta, avuto riguardo ai carichi di lavoro registrati nell'ultimo quinquennio con riferimento al territorio del relativo distretto, e ne fissa la data di inizio del funzionamento.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

### ART. 3.

1. Gli affari civili e di volontaria giurisdizione, pendenti davanti alla corte d'appello di Napoli, e le attività istruttorie di competenza della relativa procura della Repubblica nonché i processi penali non ancora assegnati alle sezioni giudicanti, riguardanti il territorio del distretto degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, sono devoluti d'ufficio alla cognizione di tali uffici.

2. I processi penali già assegnati alle sezioni giudicanti restano attribuiti alla cognizione della corte d'appello di Napoli.

€ 0,30



\*15PDL0013340\*